

STATUTO

**OPERA DELL'ANNUNZIATA 2
SOCIETA' COOP. SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARRARA MS VIA BASSAGRANDE
47

Numero REA: MS - 274155

Codice fiscale: 01505260453

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-04-2026 - Statuto completo	2
--	---

	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà pertanto il 31	
	dicembre 2026.	
	Art. 9 - L'organizzazione ed il funzionamento della società	
	sono regolate dalle norme qui di seguito riportate.	
	"S T A T U T O"	
	OPERA DELL'ANNUNZIATA 2 SOCIETA' COOP. SOCIALE a R.L.	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel Comune di Carrara la Società coope-	
	rativa denominata "OPERA DELL'ANNUNZIATA 2 SOCIETA' COOP. SO-	
	CIALE 2 a R.L."	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2056 e potrà es-	
	sere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto	
	di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla Legge 381/91, non ha scopo	
	di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione socia-	
	le dei cittadini, attraverso lo svolgimento delle attività	

	d'impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'in-	
	serimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone	
	svantaggiate.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il ter-	
	ritorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni	
	pubbliche.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-	
	diante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in	
	special modo di volontari ed enti con finalità di solidarietà	
	sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto	
	dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impre-	
	sa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini specu-	
	lativi, tramite la gestione in forma associata dell'impresa	
	che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorati-	
	va ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e pro-	
	fessionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulterio-	
	re rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle	
	diverse forme previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra	
	forma consenta la legislazione italiana.	

	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai	
	sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142. Nella	
	costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli	
	Amministratori devono rispettare il principio di parità di	
	trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità	
	e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trat-	
	tamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei	
	ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con ter-	
	zi.	
	La Cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del	
	Movimento Cooperativo Unitario Italiano anche mediante adesio-	
	ne ad Associazioni nazionali, di rappresentanza, assistenza e	
	tutela del Movimento Cooperativo.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come de-	
	finito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli inte-	
	ressi dei soci, come più oltre determinati, la Cooperati-va ha	
	come oggetto:	
	- affittare, acquistare e condurre terreni incolti, colti-	
	vati e boschivi;	
	- coltivare, con le diverse tecniche, terreni agro-	
	forestali finalizzati alla produzione, lavorazione, trasforma-	
	zione e commercializzazione dei prodotti;	

-	organizzare e condurre in proprio aziende agricole;	
-	gestire direttamente e/o con appalti tutti i servizi di sistemazione del territorio, quali il rimboschimento, la manutenzione delle strade, siano esse comunali, provinciali o statali, la manutenzione dei giardini e dei parchi, e quant'altro attiene alla salvaguardia e alla tutela del territorio;	
-	progettare e installare impianti elettrici;	
-	gestire direttamente e/o con appalti servizi di pulizia e manutenzione, sia per privati che per enti pubblici;	
-	organizzare e gestire in proprio laboratori relativi alle attività di cui all'oggetto sociale;	
-	gestire servizi di portineria;	
-	commercializzare all'ingrosso e al minuto tutti i prodotti derivati dalla cellulosa e dalla carta riciclata, nonché tutti i prodotti derivanti dal riutilizzo ecologico dei rifiuti urbani e industriali;	
-	gestire direttamente e/o con appalti lavori artigianali di qualunque materiale e specie, produrre, lavorare e commercializzare manufatti in genere, sia in proprio che per conto di terzi;	
-	gestire direttamente e/o con appalti opere di muratura, tinteggiatura, servizi di edilizia in genere e impiantistica, sia per privati che per enti pubblici;	
-	gestire direttamente e/o con appalti servizi di ritiro merci e alimenti presso supermercati, aziende ed enti pubblici	

	destinate al fabbisogno delle persone bisognose;	
	gestire direttamente e/o con appalti servizi di facchinaggio;	
	- gestire direttamente e/o con appalti canili e, più in	
	generale, servizi di mantenimento, trasporto e custodia anima-	
	li;	
	- gestire strutture sportive, ricreative e culturali, bar,	
	ristoranti e mense, circoli, agriturismo e strutture simili e,	
	più in generale, effettuare la somministrazione al pubblico di	
	alimenti e bevande anche attraverso distributori automatici;	
	- gestire direttamente e/o con appalti servizi urbani,	
	quali custodia parcheggi, raccolta rifiuti solidi urbani, rac-	
	colta differenziata, servizi cimiteriali, servizi di trasporto	
	di beni e persone, e altri servizi rivolti alla collettività	
	di competenza comunale;	
	- gestire arenili, compresi i servizi di spiaggia di inte-	
	resse turistico e pubblico, il salvataggio in mare, il pronto	
	soccorso, l'igiene, la sanità e la pulizia degli arenili.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-	
	vità connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché po-	
	trà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e	
	finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivi-	
	tà sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente,	
	attinenti alle medesime, compresa l'istituzione, costruzione,	

	acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al rag-	
	giungimento degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà collaborare con altre cooperative, anche	
	per l'acquisto e lo scambio di prodotti e servizi; potrà sti-	
	pulare convenzioni con la Regione per ottenere l'assegnazione	
	del servizio civile volontario, beneficiare dei contributi	
	previsti ed erogati dall'Unione Europea, dallo Stato Italia-	
	no, dalla Regione, Provincia, Comunità Montane e Comuni nello	
	svolgimento delle attività sopracitate, assumere participa-	
	zioni in altre cooperative, aderire a singole iniziative o ad	
	associazioni provinciali, regionali e nazionali di rappresen-	
	tanza, tutela, assistenza e revisioni delle cooperative socia-	
	li, partecipare a gare d'appalto e compiere tutte le operazio-	
	ni necessarie all'acquisizione e all'erogazione dei servizi.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale,	
	nonché adottare procedure di programmazione pluriennale fina-	
	lizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi	
	della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modifi-	
	cative ed integrative.	
	La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre	

	imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento	
	sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque	
	accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo al-	
	la facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative so-	
	ciali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere	
	attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge	
	a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente	
	autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. La	
	Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di	
	previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezio-	
	ne di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato	
	dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli	
	soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento	
	dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di	
	raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci operatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci operatori persone fi-	
	siche appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) <u>soci lavoratori</u> , vale a dire persone fisiche, anche ap-	
	partenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui	
	all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, che per professio-	

	ne, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazio-	
	ne professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della	
	cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività	
	dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo	
	sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'ap-	
	porto delle proprie prestazioni lavorative;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro at-	
	tività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di	
	solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/91 e	
	nei limiti previsti dalla legge.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei So-	
	ci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su in-	
	dicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci coloro che esercitino	
	in proprio imprese in concorrenza con quella dalla Cooperati-	
	va.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, terzo comma, del co-	
	dice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	

	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di	
	completare la loro formazione, soggetti in grado di contribui-	
	re al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministra-	
	tivo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-	
	le può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di alme-	
	no tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rap-	
	porto sociale che al rapporto mutualistico, allo spira-re del	
	suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo	
	11 del presente statuto:	
	- l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;	
	- la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai	
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	- il mancato adeguamento agli standard produttivi della	
	Cooperativa o il mancato rispetto degli impegni di partecipa-	

	zione all'attività economica della stessa, finalizzati al pro-	
	prio inserimento nell'organizzazione aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo ammi-	
	nistrativo anche prima della scadenza fissata al momento della	
	sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenen-	
	te alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di	
	recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai preceden-	
	ti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci	
	di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore de-	
	ve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura	
	dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei	
	soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Or-	
	gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita, codice fiscale, nonché eventuale indirizzo di po-	
	sta elettronica e numero di fax;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della con-	
	dizione o capacità professionale, delle specifiche competenze	

	possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
c)	l'ammontare della quota di capitale che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
d)	la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;	
e)	la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
f)	l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto.	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto ai punti precedenti, dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
a.1)	l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
b.1)	l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f),	

	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, e, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicano attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, salva espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'at-

	tività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione alla Cooperativa da effettuarsi con lettera raccomandata o mediante posta elettronica.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	

	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività	
	volta al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente so-	
	speso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile	
	per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specifi-	
	carsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa.	
	Il recesso dei soci volontari è libero. Il recesso non può es-	
	sere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. L'Or-	
	gano amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dal-	
	la ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni	
	la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro ses-	
	santa giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre	
	opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di	
	preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o	

nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a trenta giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro trenta giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;
- e) nel caso di socio lavoratore, nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta

	gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la riso-
	luzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero
	per giusta causa o giustificato motivo.
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con
	avviso di ricevimento.
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e
	38, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la risolu-
	zione dei rapporti mutualistici pendenti.
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto
	di lavoro.
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del so-
	cio del provvedimento di esclusione.
	Art. 12 (Morte del socio)
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote inte-
	ramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con
	le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla
	quale risultino gli aventi diritto.
	Art. 13 (Rimborso della quota)
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclu-

	sivamente delle quote interamente liberate, eventualmente ri-
	valutate. La liquidazione della partecipazione sociale, even-
	tualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al
	capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, compren-
	de il valore nominale delle quote e il rimborso del soprap-
	prezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio del-la
	Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del
	capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma 3, del
	codice civile.
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclu-
	sione del socio.
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni
	dall'approvazione del bilancio.
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-
	sponsabilità dei soci cessati)
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,
	ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) an-ni
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operati-
	vo.
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera dell'Or-
	gano amministrativo alla riserva legale.

	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lette-	
	re b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni	
	ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal re-	
	golamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rim-	
	borso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del co-	
	dice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	

	sovventori di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quo-	
	te nominative trasferibili.	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per	
	il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20,	
	numero uno, lettera b) del presente statuto.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasfe-	
	rite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministra-	
	tivo.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'Orga-	
	no amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in	
	mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina	
	l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale	

	esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei	
	soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini	
	dell'emissione della partecipazione.	
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pa-	
	ri a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i	
	soci cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale	
	sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche	
	sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori,	
	in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito	
	dai soci cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere	
	un terzo dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora que-	
	st'ultimo sia collegiale;	
	d) il numero complessivo dei voti attribuiti ai "soci sov-	
	ventori" non deve superare il terzo dei voti spettanti ai soci	
	presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per	
	qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sov-	
	ventori verranno computati applicando un coefficiente corret-	
	tivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti	
	ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi por-	

tati;	
e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi	
tre anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decor-	
renza del recesso è fissata dalla data di ricezione della no-	
tifica del recesso stesso.	
TITOLO V	
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
Art. 20 (Elementi costitutivi)	
Il patrimonio della società è costituito:	
1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappre-	
sentati da quote di valore minimo pari ad Euro 25,00 (venti-	
cinque virgola zero zero). Il valore della quota detenuta da	
ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, con-	
fluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventual-	
mente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi	
di soci deceduti;	
3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
4) dalla riserva straordinaria;	
5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o pre-	
vista per legge.	

	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-	
	tuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vi-	
	ta sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	
	lontari, né essere cedute con effetto verso la Società, senza	
	l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccoman-	
	data. Salva espressa autorizzazione dell'Organo Amministrati-	
	vo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'in-	
	tera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'Organo Amministrativo deve essere comu-	
	nicato al socio entro trenta giorni dal ricevimento della ri-	
	chiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel li-	
	bro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i	
	requisiti previsti dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'Organo Amministrati-	
	vo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro	
	trenta giorni al socio interessato, il quale, entro i succes-	
	sivi trenta giorni dalla comunicazione, può attivare le proce-	
	dure di cui agli articoli 37 e 38.	
	Art. 22 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni	

	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrati-	
	vo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa,	
	nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	a quella stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gen-	
	naio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei li-	
	miti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge	
	31 gennaio 1992, n. 59;	
	ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite sta-	
	bilito dal codice civile per le cooperative a mutualità preva-	
	lente.	

	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra	
	i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai	
	solì soci non cooperatori nella misura massima prevista per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera	
	sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nes-	
	sun caso superare la misura del trenta per cento dei tratta-	
	menti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma	
	uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n.	
	142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere ef-	
	fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-	
	tualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stes-	
	so, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito rego-	
	lamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo com-	

	ma, del codice civile e da predisporre a cura dell'Organo am-	
	ministrativo.	
	I ristorni, destinati ai soci lavoratori , potranno essere as-	
	segnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto	
	forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da	
	ciascun socio.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo amministrativo;	
	c) l'Organo di controllo, se nominato.	
	Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori;	
	c) procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;	
	d) procede all'eventuale nomina dell'Organo di controllo;	
	e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori e all'eventuale Organo di controllo;	
	f) delibera di compiere operazioni che comportino una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei dirit-	

	ti dei soci;	
	g) provvede alle modifiche dell'atto costitutivo;	
	h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 23 del presente statuto;	
	i) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	j) approva il regolamento interno di lavoro, così come pre-	
	visto dall'articolo 6 della Legge 142/2001 e gli eventuali re-	
	golamenti interni;	
	k) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e	
	dell'eventuale Organo di controllo;	
	l) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgi-	
	mento della liquidazione;	
	m) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, nonché sugli argomenti che uno o più	
	Amministratori, ovvero tanti soci che rappresentino almeno un	
	terzo dei voti, sottopongano alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai precedenti	
	punti g) e k) deve essere redatto da un Notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-	
	dicati all'articolo 26.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Ammini-	

	stratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della ri-	
	chiesta.	
	Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con	
	avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve es-	
	sere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'As-	
	semblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riu-	
	nirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede so-	
	ciale, purché in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera	
	raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno	
	otto giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante	
	comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettroni-	
	ca, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che	
	sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto	
	giorni prima dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-	
	dicati all'articolo 22.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo ammini-	
	strativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve esse-	
	re convocata senza ritardo, e comunque non oltre venti giorni	

dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta	
dall'Organo di controllo, ove nominato, o da tanti soci che	
rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i so-	
ci. In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano pre-	
senti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la	
maggioranza degli Amministratori e dei componenti l'Organo di	
controllo, se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti	
può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si	
ritenga sufficientemente informato.	
Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
ti dei soci aventi diritto al voto.	
In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
aventi diritto al voto.	
L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti	
o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo	
comma del successivo articolo 28.	
Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato del-	
la società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il	
voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.	
Art. 28 (Voto ed intervento)	

	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee	
	hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei	
	versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'am-	
	montare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima catego-	
	ria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammini-	
	stratore, appartenente all'Organo di controllo o dipendente	
	della Cooperativa.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un so-	
	cio.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'al-	
	zata di mano, salva diversa deliberazione dell'Assemblea. Sono	
	escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ove nomi-	
	nato, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata	

dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 30 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, elegge fra i suoi membri un Presidente ed, eventualmente, un Vice Presidente.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci volontari.

Gli Amministratori restano in carica per il tempo stabilito all'atto della nomina o a tempo indeterminato fino a dimissioni o a revoca.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 31 (Compiti dell'Organo amministrativo)

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti, parte delle proprie attribuzioni, ad ecce-

	zione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice ci-	
	vile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice	
	civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei so-	
	ci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutuali-stici	
	con i soci.	
	Almeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e all'Organo di controllo, ove nominato, sul	
	generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evo-	
	luzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termi-	
	ni di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Co-	
	operativa e dalle sue controllate.	
	Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Con-	
	siglieri.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luo-	
	go e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli Am-	
	ministratori e all'Organo di controllo, se nominato, con qual-	
	siasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto rice-	
	vimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di	
	urgenza, almeno un giorno prima.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convo-	
	cazione può essere fatta anche dal Vicepresidente, se nomina-	
	to, e, nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Am-	

ministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende respinta.

Art. 33 (Integrazione dell'Organo amministrativo)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza dell'Organo di controllo, può essere convocata da ogni socio.

Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare l'eventuale compenso dovuto ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'Orga-	
	no di controllo, se nominato, determinare la remunerazione do-	
	vuta a singoli Amministratori investiti di particolari cari-	
	che.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trat-	
	tamento di fine mandato.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori Delegati, se no-	
	minati.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, se nomi-	
	nato, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o	
	dell'impedimento del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti	
	delle deleghe agli stessi conferite, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consi-	
	glieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legi-	
	slative vigenti al riguardo.	
	Art. 36 (Organo di controllo)	
	Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque	
	nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e	
	due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in posses-	

	so dei requisiti previsti dalla legge.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assem-	
	blea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggi-	
	bili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assem-	
	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del	
	loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche la re-	
	visione legale dei conti ed è quindi integralmente composto da	
	revisori legali in possesso dei requisiti di legge.	
	Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina del Collegio Sin-	
	dacale e la società non abbia comunque provveduto a tale nomi-	
	na, può essere nominato un revisore legale dei conti in pos-	
	sesso dei requisiti di legge.	
	TITOLO VII CONTROVERSIE	
	Art.37 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le mo-	
	dalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	

	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle delibera-	
	zioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori	
	o Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
	soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Re-	
	golamento della Camera arbitrale della Camera di Commercio	
	competente per territorio.	
	Art. 38 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro	
	250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della con-	
	troversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati	
	i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di	
	procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di setto-	

	re e sono nominati dalla Camera arbitrale della Camera di Com-	
	mercio competente per territorio.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della socie-	
	tà.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando	
	quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n.	
	5/2003.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto	
	dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla	
	prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chie-	
	dano una proroga, per non più di una sola volta, nel caso di	
	cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel ca-	
	so in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro	
	caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla comple-	
	tezza dell'accertamento o al rispetto del principio del con-	
	traddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in	
	ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipa-	
	te dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	

	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel	
	presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è	
	disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale	
	della Camera Arbitrale della Camera di Commercio competente	
	per territorio.	
	TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa no-	
	minerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	
	sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	
	articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non anco-	
	ra corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	
	cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	
	articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non anco-	
	ra corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge	
	31.1.1992, n. 59.	
	TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	

	Art. 41 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 43 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative".	
	Le spese poste a carico della società per la costituzione sono pari ad Euro 1.700,00 (millesettecento virgola zero zero).	
	Si chiede l'applicazione dell'agevolazioni fiscali previste dalla legge per le cooperative sociali (esenzione tassa di	

41 di 41